

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2004/C 34/01	Conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2003 sulla politica di informazione della PAC	1
2004/C 34/02	Conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2003 sulla gestione dei rischi in agricoltura	2
2004/C 34/03	Conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2003 — Strategia per un piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e per i relativi prodotti	3
	Commissione	
2004/C 34/04	Tassi di cambio dell'euro	5
2004/C 34/05	Parere della Commissione del 5 febbraio 2004 relativo al piano di smaltimento dei residui radioattivi risultanti dalle modifiche del sito di Belgoprocess plc in Belgium, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom	6
2004/C 34/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	7
2004/C 34/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	9
2004/C 34/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	10
2004/C 34/09	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2004/C 34/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3341 — Koch/Invista) ⁽¹⁾	11
2004/C 34/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3314 — Air Liquide/Messer Targets) ⁽¹⁾	12
2004/C 34/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2768 — Generali/Banca Intesa/IV) ⁽¹⁾	13
<hr/>		
<i>II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>		
2004/C 34/13	Iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol	14
2004/C 34/14	Iniziative dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol	15
2004/C 34/15	Iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol	16
2004/C 34/16	Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere	18



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 2003****sulla politica di informazione della PAC**

(2004/C 34/01)

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 814/2000 costituisce un quadro giuridico solido per l'esecuzione dei compiti di informazione della PAC.
- (2) L'esperienza del triennio trascorso presenta un bilancio globalmente positivo in termini di qualità delle azioni finanziate o cofinanziate e la validità della politica attuata potrà essere pienamente giudicata dopo che sarà stato valutato l'impatto delle misure.
- (3) L'esperienza dimostra che per il momento non vi è alcun motivo di modificare i due pilastri della politica di informazione, ossia le azioni cofinanziate dal FEAOG su proposta di terzi e le azioni intraprese per iniziativa della Commissione, che sono finanziate al 100 % dal FEAOG.
- (4) Le disponibilità finanziarie non sono state utilizzate al massimo della loro capacità; le cause principali di tale sottoimpiego degli stanziamenti di bilancio sono le difficoltà derivate dalla complessità amministrativa e il campo d'applicazione delle azioni troppo limitato.
- (5) Gli sforzi intrapresi per raggiungere un migliore equilibrio tra i vari tipi di organizzazioni beneficiarie devono essere proseguiti.
- (6) Il dialogo in materia di politica di informazione tra la Commissione e gli Stati membri deve essere rafforzato.
- (7) Una valutazione da parte della Commissione deve essere realizzata quanto prima per individuare le misure che consentono, all'occorrenza, di migliorare il rapporto costi/efficacia del sistema.

IL CONSIGLIO HA CONVENUTO CHE:

- gli Stati membri presentino suggerimenti segnatamente riguardo ad una semplificazione amministrativa, in vista di un'utilizzazione più efficace delle risorse finanziarie disponibili;
 - la Commissione sia invitata a proporre l'adeguamento del regolamento (CE) n. 814/2000 in vista di un miglioramento dell'efficacia delle azioni atte a sviluppare la politica di informazione della PAC e segnatamente per prevedere, su iniziativa e per conto della Commissione, un'assistenza tecnica per la gestione delle sovvenzioni finanziate dal bilancio di tale istituzione;
 - le azioni finanziate dalla Commissione portino ad una migliore selettività degli aiuti nonché al miglioramento del rapporto costi/benefici globali della politica di informazione.
-

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2003****sulla gestione dei rischi in agricoltura**

(2004/C 34/02)

Considerando quanto segue:

la riforma della PAC decisa a Lussemburgo nel giugno 2003 prevede per gli agricoltori un sistema modificato di sostegno al reddito agricolo, disaccoppiato dalla produzione, che dovrebbe assicurare un reddito minimo stabile agli agricoltori. Tuttavia, la strategia globale di maggiore orientamento al mercato nel settore agricolo unitamente alle prossime fasi verso la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli può accrescere l'esposizione ai rischi di mercato;

inoltre, la produzione agricola si rivela particolarmente fragile di fronte ai rischi naturali, legati a fattori climatici o zoonosari, che possono mettere in pericolo la sostenibilità economica delle aziende agricole;

come conseguenza dell'evoluzione economica e della crescente preoccupazione in materia di ambiente e di sicurezza alimentare, l'attività agricola nell'UE si trova confrontata a incertezze supplementari che trascendono i rischi naturali tradizionali;

nel gennaio 2001 la Commissione ha fornito una prima analisi degli strumenti di gestione dei rischi per l'agricoltura dell'UE, che è stata discussa, durante la Presidenza svedese, in seno ai competenti organi del Consiglio;

le conclusioni della Presidenza sulle assicurazioni agricole nella gestione dei rischi nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento si basavano su un memorandum presentato dalla Presidenza spagnola il 18 marzo 2002 e la conferenza internazionale sul tema «Assicurazioni agricole e garanzia dei redditi», svoltasi a Madrid il 13 e 14 maggio 2002, si è concentrata sul ruolo potenziale delle assicurazioni agricole;

un memorandum della Presidenza greca sui rischi naturali e le assicurazioni nel settore agricolo è stato presentato al Consiglio il 7 maggio 2003 e il 6 giugno 2003 si è tenuto a Salonicco un seminario per esaminare i possibili interventi in caso di calamità naturali nel settore agricolo;

nella dichiarazione iscritta nel processo verbale della sessione del Consiglio del 29 settembre 2003, in cui sono stati adottati i regolamenti sulla riforma della PAC, la Commissione ha annunciato che esaminerà misure specifiche volte ad affrontare rischi, crisi e disastri a livello nazionale in agricoltura e che presenterà una relazione accompagnata da proposte adeguate al Consiglio entro la fine del 2004,

il Consiglio invita pertanto la Commissione:

- (1) a continuare a guidare il dibattito sugli strumenti di gestione dei rischi in agricoltura: per facilitare lo scambio di informazioni ed opinioni tra gli Stati membri, la relazione della Commissione prevista per la fine del 2004 dovrebbe fornire un inventario aggiornato dei diversi strumenti di gestione dei rischi disponibili negli Stati membri, riguardante l'attuale UE a 15 Stati e i paesi in fase di adesione;
- (2) ad esaminare i pro e i contro delle varie opzioni per la gestione dei rischi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e della nuova generazione di programmi di sviluppo rurale. Malgrado le responsabilità proprie al settore dell'agricoltura bisognerebbe prendere in considerazione ed esaminare nuovi possibili strumenti per sostituire, se del caso, le misure attuali alle seguenti condizioni: si devono evitare distorsioni della concorrenza ed osservare le regole dell'OMC e il finanziamento di misure deve rispettare gli impegni finanziari già in essere;
- (3) a valutare le opportunità offerte dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo per lo sviluppo di sistemi nazionali di gestione dei rischi nel rispetto del principio di sussidiarietà e del mercato comune, suggerendo eventuali adattamenti necessari.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2003****Strategia per un piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e per i relativi prodotti**

(2004/C 34/03)

Nel maggio 2001 si è tenuta in Danimarca la conferenza «Agricoltura biologica — verso un'azione comune in Europa» organizzata dal Ministero danese dell'agricoltura. Tale conferenza faceva seguito a quella tenuta in Austria nel 1999 ed aveva come oggetto l'avvio del piano di azione per un ulteriore sviluppo dell'agricoltura biologica in Europa. La questione è stata presentata all'ordine del giorno del Consiglio «Agricoltura» del 19 giugno 2001.

La Commissione europea ha predisposto un documento riguardante «Analisi della fattibilità di un piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e per i relativi prodotti» (doc. 15619/02 del 20 dicembre 2002).

Nell'ambito delle riunioni che si sono tenute a Bruxelles nel 2003, si è riscontrato l'unanime apprezzamento degli Stati Membri per l'iniziativa della Commissione e l'invito da parte degli stessi ad avviare i lavori di stesura del piano d'azione.

Nella riunione svoltasi a Salisburgo nel novembre 2003, la Conferenza europea sullo sviluppo rurale ha sottolineato l'obiettivo fondamentale di rafforzare la competitività del settore agricolo attraverso la diversificazione, l'innovazione e il valore aggiunto dei prodotti, tenendo conto della diversità del potenziale agricolo nelle varie zone rurali.

Considerando che:

vi è l'esigenza di uniformare le molteplici definizioni di «agricoltura biologica» adottate da istituzioni quali l'Unione europea, le Nazioni Unite (FAO e Codex Alimentarius), singoli Stati e organizzazioni internazionali (IFOAM). Si rende necessario, quindi, tentare di raggiungere un accordo per un'univoca definizione;

vi è l'esigenza di collocare l'agricoltura biologica fra gli elementi di forza del sistema agroalimentare europeo, assieme ai prodotti tipici e a quelli di alta qualità, come elemento avanzato della «sostenibilità» dell'intero comparto agricolo e agroalimentare. Conseguentemente essa deve essere sostenuta da un adeguato sistema di ricerca — innovazione, integrato a livello europeo;

si è constatato come l'agricoltura biologica sia determinante ai fini della salvaguardia delle biodiversità e delle risorse non rinnovabili utilizzate in agricoltura, nonché per l'attuazione delle politiche di sviluppo rurale, per la sicurezza e la qualità delle produzioni alimentari, svolgendo così un ruolo trainante sull'intero sistema agricolo e agroalimentare europeo;

è essenziale il ruolo che la nuova PAC riveste per l'effettiva possibilità di mantenere e sviluppare la base produttiva del settore, per cui è indispensabile che il piano di azione valuti anche l'impatto dei vari strumenti attuativi della riforma sull'agricoltura biologica fornendo in tal modo un'ulteriore orientamento agli Stati membri per le loro scelte riguardo a tali strumenti;

è dimostrato che l'agricoltura biologica svolge un'importante azione sul fronte delle politiche ambientali, riguardo in particolare alla riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, la lotta alla desertificazione, la tutela e la conservazione delle risorse idriche e degli ambienti naturali;

alla luce delle decisioni assunte dall'Unione in ordine alla produzione e alla commercializzazione ed etichettatura di OGM, nonché delle linee guida in materia di coesistenza tra produzioni convenzionali e biologiche e quelle geneticamente modificate va esaminata la questione della compatibilità della produzione di OGM con la produzione biologica in particolare per evitare la presenza accidentale di OGM;

l'espansione dell'agricoltura biologica dovrebbe essere permanente in virtù di un aumento della domanda di prodotti biologici. Pertanto le iniziative volte a migliorare le condizioni di commercializzazione e a garantire una migliore informazione dei consumatori svolgono un ruolo chiave.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA PER QUANTO SOPRA DETTO:

- invita la Commissione ad aggiornare gli obiettivi fissati nel documento preparatorio, in modo da articolare le azioni del piano d'azione europeo in relazione al ruolo strategico da attribuire all'agricoltura biologica nell'ambito delle politiche ambientali dell'Unione e all'evoluzione del quadro di riferimento intervenuto con la riforma della PAC;
- invita la Commissione, alla luce delle decisioni assunte dall'Unione in ordine alla produzione e alla commercializzazione ed etichettatura di OGM nonché delle linee guida in materia di coesistenza tra produzioni convenzionali e biologiche e quelle geneticamente modificate, ad inserire, fra gli obiettivi strategici del piano d'azione, la tutela e la valorizzazione delle produzioni ottenute con il metodo biologico mediante appropriate misure per la produzione biologica che prevedano, tra l'altro, il controllo della presenza accidentale di OGM;

- invita la Commissione a farsi promotrice, anche a livello internazionale, di iniziative volte a raggiungere l'obiettivo di una definizione dell'«agricoltura biologica» e di «prodotto ottenuto con metodo biologico». A tal fine si invita la Commissione a valutare i costi e i benefici dell'utilizzazione del logo europeo per tutti i prodotti dell'agricoltura biologica indipendentemente dalla loro origine senza escludere l'uso di altri logo, e ad attivare efficaci iniziative comunitarie rivolte a tutti i consumatori europei per la promozione del consumo e del commercio di tali prodotti con paesi terzi e il miglioramento della loro libera circolazione;
 - invita la Commissione ad inserire tra gli obiettivi strategici del piano d'azione l'esame della possibilità per gli Stati membri di incoraggiare iniziative volontarie volte a determinare zone rurali per la valorizzazione di prodotti con valore aggiunto quali quelli biologici, tipici e tradizionali in una logica di sviluppo locale di prodotti di qualità. Al fine di migliorare in questo modo la competitività del settore agricolo nonché l'organizzazione tra i vari operatori della filiera di produzione biologica, si terrà conto della diversità del potenziale agricolo nelle varie zone rurali;
 - invita la Commissione ad esaminare ulteriormente la necessità di istituire a livello europeo:
 - a) un Comitato indipendente che possa fornire consulenza tecnico-scientifica, orientare la ricerca e l'innovazione per l'agricoltura biologica e promuovere le sinergie nell'ambito di una rete tra i centri d'eccellenza dei singoli Stati membri;
 - b) un osservatorio economico che valuti l'evoluzione della domanda e dell'offerta di prodotti biologici;
 - invita la Commissione a proseguire nell'adeguamento della normativa di base in materia di controlli, allo scopo di inserire ulteriormente l'intera filiera del biologico nel sistema di controllo adottando un approccio basato sul rischio, di potenziare la tracciabilità dei prodotti e di semplificare le procedure burocratiche. In tale contesto occorre tener conto anche delle importazioni di prodotti biologici provenienti da paesi terzi;
 - invita, infine, la Commissione a informare il Consiglio, al più tardi nel febbraio 2004, in merito ai progressi del piano di azione europeo, per una presentazione definitiva dello stesso al più tardi nel maggio 2004.
-

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

6 febbraio 2004

(2004/C 34/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2529	LVL	lats lettoni	0,6674
JPY	yen giapponesi	133,54	MTL	lire maltesi	0,4288
DKK	corone danesi	7,4505	PLN	zloty polacchi	4,8623
GBP	sterline inglesi	0,68315	ROL	leu rumeni	40 903
SEK	corone svedesi	9,1175	SIT	tolar sloveni	237,32
CHF	franchi svizzeri	1,5694	SKK	corone slovacche	40,7
ISK	corone islandesi	86,25	TRL	lire turche	1 691 400
NOK	corone norvegesi	8,7355	AUD	dollari australiani	1,6458
BGN	lev bulgari	1,9556	CAD	dollari canadesi	1,6765
CYP	sterline cipriote	0,58624	HKD	dollari di Hong Kong	9,741
CZK	corone ceche	33,207	NZD	dollari neozelandesi	1,828
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1236
HUF	fiorini ungheresi	268,45	KRW	won sudcoreani	1 463,45
LTL	litas lituani	3,4534	ZAR	rand sudafricani	8,855

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2004****relativo al piano di smaltimento dei residui radioattivi risultanti dalle modifiche del sito di Belgoprocess plc in Belgium, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom**

(2004/C 34/05)

(il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Il 30 luglio 2003 la Commissione europea ha ricevuto dal governo belga, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei residui radioattivi risultanti dalle modificazioni dell'impianto Site-1 di Belgoprocess plc.

Sulla base di questi dati e delle informazioni supplementari fornite dal governo belga il 7 novembre 2003, e a seguito della consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha elaborato il seguente parere:

- a) Le previste modificazioni riguardano la costruzione di un nuovo impianto intermedio di immagazzinamento per i residui solidi a bassa attività già presenti in situ. Il funzionamento del nuovo impianto produrrà soltanto effluenti gassosi, per i quali si prevedono limiti di smaltimento specifici. Questi limiti di smaltimento non aumentano in modo significativo i limiti regolamentari esistenti.
- b) La distanza intercorrente fra il nuovo impianto di immagazzinamento e lo Stato membro più vicino (i Paesi Bassi) è di 11 km.
- c) In condizioni normali di funzionamento, gli scarichi di effluenti gassosi provenienti dal nuovo impianto di immagazzinamento non provocheranno, per la popolazione di altri Stati membri, un'esposizione significativa dal punto di vista sanitario.
- d) I residui radioattivi secondari, sia liquidi che solidi, risultanti dal funzionamento del nuovo impianto saranno trattati, condizionati e immagazzinati in situ.
- e) Nell'eventualità di fuoriuscite previste di residui radioattivi susseguenti ad un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali relativi al nuovo impianto di immagazzinamento, le dosi probabilmente ricevute dalla popolazione in altri Stati membri non saranno significative dal punto di vista sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del piano di smaltimento dei residui radioattivi, sotto qualunque forma, risultanti dalle modificazioni del Site-1 di Belgoprocess plc, sia in condizioni di funzionamento normale sia nell'eventualità di incidenti di tipo e entità considerati nei dati generali, non siano tali da implicare una contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario dell'acqua, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2004/C 34/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 19.12.2003

Stato membro: Italia (Regione Toscana)

N. dell'aiuto: N 207/03

Titolo: Bonifiche di siti industriali degradati

Obiettivo: La misura mira ad incoraggiare la bonifica di siti industriali inquinati attraverso il finanziamento di interventi effettuati da imprese (imprese private) volti a riparare al degrado della qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche

Fondamento giuridico: Deliberazione regionale n. 185 del 3 marzo 2003

Stanziamiento: Lo stanziamento di bilancio complessivo del regime sarà probabilmente di 12,5 milioni di euro

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % lordo delle spese ammissibili

Durata: La durata del regime sarà di 10 anni a decorrere dalla decisione di approvazione della Commissione

Altre informazioni: Relazione annuale. Informazioni di base: N 421/01 Italia — Regione Toscana — Obiettivo 2 — Aiuto alla tutela dell'ambiente e risparmio energetico

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 10.12.2003

Stato membro: Regno Unito (Nord Ovest)

N. dell'aiuto: N 340/03

Titolo: Aiuto in favore di Ineos Chlor Ltd

Obiettivo: Realizzazione di un grande progetto di investimento nel quadro della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali relativo ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo della fabbrica di cloro Ineos

Fondamento giuridico: Section 7 of the Industrial Development Act 1982

Stanziamiento: 39,81 milioni di GBP (57,3 milioni di euro)

Intensità o importo dell'aiuto: 12,44 % netto

Durata: Il progetto sarà ultimato entro quattro anni dalla data di inizio

Altre informazioni: Impegno del Regno Unito di soddisfare gli obblighi di cui al punto 6 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 10.12.2003

Stato membro: Francia (Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur)

N. dell'aiuto: N 345/03

Titolo: Aiuto all'investimento a ST Microelectronics

Obiettivo: Sovvenzioni per l'ampliamento di una unità di produzione di componenti microelettronici sul sito Rousset, nonché per un investimento che consenta lo sviluppo delle nuove tecnologie sul sito Rousset

Fondamento giuridico: Régime de la Prime à l'Aménagement du Territoire (PAT industrie) du décret relatif à la PAT n° 2001-312 du 11 avril 2001, autorisée par la Décision de la Commission du 28 juin 2000 (N 782/99); Carte française des aides à finalité régionale approuvée par la Décision de la Commission du 1 mars 2000 (N 45/2000); Code Général des Collectivités Territoriales

Stanziamiento: 120,2 milioni di euro. Costi ammissibili: 582 milioni di euro

Intensità o importo dell'aiuto: 12,6 % equivalente-sovvenzione netto

Durata: Il progetto di investimento copre il periodo 2003-2004; gli aiuti sono ripartiti sul periodo 2003-2009

Altre informazioni: La Francia, in collaborazione con l'impresa beneficiaria dell'aiuto, deve trasmettere alla Commissione una relazione annuale di applicazione sul progetto. Il versamento dell'ultima quota dell'aiuto relativa al 10 % dell'importo dell'aiuto stesso è subordinato all'accordo della Commissione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 16.12.2003

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 365/03

Titolo: Programma per la sostenibilità in pratica

Obiettivo: Ricerca e Sviluppo

Fondamento giuridico: Verwaltungsvorschriften zu § 44 Bundeshaushaltsordnung

Stanziamiento: 6 milioni di euro (2004); 30 milioni di euro (2005); 135 milioni di euro (2006 e 2007); 115 milioni di euro (2008)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % per la ricerca fondamentale; fino al 50 % per la ricerca industriale e fino al 25 % per lo sviluppo precompetitivo, percentuali di base migliorabili se del caso conformemente al punto 5.10 della disciplina R&S

Durata: 5 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 11.11.2003

Stato membro: Italia, provincia autonoma di Trento

N. dell'aiuto: N 397/03

Titolo: Misure d'aiuto per impianti a fune e le piste da sci per il 2003 e gli anni seguenti. Provincia autonoma di Trento

Obiettivo: Impianti a fune

Fondamento giuridico: Deliberazione della giunta provinciale n. 1527 del 27 giugno 2003, concernente provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci — anno 2003 e seguenti

Stanziamiento: 5 milioni di euro

Intensità o importo dell'aiuto: Nel 2003 l'intensità dell'aiuto è del 35 % per le piccole imprese e del 27 % per le imprese di media dimensione, queste percentuali diminuiranno del 5 % all'anno nel caso di progetti di aiuto approvati nei quattro anni successivi. Nel 2007 il regime erogherà intensità di aiuto del 15 % alle piccole imprese e del 7,5 % alle imprese di media dimensione. Gli impianti di uso strettamente locale o destinati a soddisfare necessità di trasporto godono di un'intensità d'aiuto costante del 40 %

Durata: 10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 16.12.2003

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 456/03

Titolo: R&S nel campo della tecnologia medica — proroga

Obiettivo: R&S (sostenere progetti per lo sviluppo di tecnologie avanzate in campo medico)

Fondamento giuridico: Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern, Programmbeschreibung

Stanziamiento: Complessivamente 20 milioni di euro per il periodo 2004-2008, ossia 4 milioni di euro all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % per la ricerca industriale, 25 % per lo sviluppo precompetitivo (intensità di base)

Durata: Limitata al 31 dicembre 2008

Altre informazioni: Invio, da parte della Germania, di una relazione annuale sull'attuazione del regime comprendente una valutazione dell'effetto incentivante dell'aiuto concesso alle grandi imprese

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 11.11.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 463/03

Titolo: Tassa sugli spettacoli

Obiettivo: Produzione, diffusione e gestione di spettacoli

Fondamento giuridico: Projet de loi de finances rectificative pour 2003

Stanziamiento: 13 904 834 euro

Intensità o importo dell'aiuto: Sempre inferiore al 50 %

Durata: Fino al 2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 16.12.2003

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: N 475/03

Titolo: Obbligo di fornitura di servizio pubblico in relazione ad un nuovo impianto di produzione di energia elettrica

Obiettivo: Garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in Irlanda

Durata: 8-10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2004/C 34/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 1/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Galles

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: SCT (UK) Limited

Base giuridica: Welsh Development Agency Act 1975 and Structural Funds Regulations

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Spesa totale di 646 255 GBP inclusi finanziamenti FESR e Welsh Development Agency fino all'ottobre 2006

Intensità massima dell'aiuto:

Investimento di capitale — massimo del 50 % del totale dei costi ammissibili.

Nuovi posti di lavoro creati in conseguenza all'investimento iniziale — a concorrenza del 17,56 % dei costi ammissibili.

Complessivamente, l'aiuto totale connesso agli investimenti iniziali non può essere superiore ad un massimo del 50 % del livello più elevato dei costi ammissibili (ossia nuovi posti di lavoro — costi ammissibili).

Costi di consulenza — a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili

Data di applicazione: 16 dicembre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 16 dicembre 2002-31 ottobre 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto permetterà al beneficiario, una PMI situata in una zona del Galles ex articolo 87.3a), di fornire i seguenti servizi destinati esclusivamente a PMI ubicate in zone assistite ex articolo 87.3a) del Galles ove esiste una carenza di mercato relativamente a soluzioni TIC accessibili:

— servizi di consulenza per individuare le esigenze delle PMI in termini di TIC;

— assistenza specialistica tramite l'applicazione di sistemi per la fornitura di hardware e software;

— sostegno fisico continuo per la manutenzione del servizio, con un'assistenza 24 ore/7 giorni e miglioramenti in caso di necessità.

Il beneficiario fornirà detti servizi a utenti finali conformemente alle regole sugli aiuti di Stato.

L'assistenza a SCT è destinata a coprire i costi all'investimento iniziale che verranno sostenuti dal beneficiario in relazione al progetto, congiuntamente ad un'assistenza inerente ai costi della creazione di occupazione in conseguenza dell'investimento iniziale e ai costi di consulenza sostenuti dal beneficiario in relazione al progetto.

Il progetto dovrebbe permettere la fornitura di servizi TIC ad almeno 29 PMI. Il beneficiario dovrà fornire elementi attestanti la creazione e salvaguardia di posti di lavoro in conseguenza del progetto nonché l'aumento significativo del fatturato da parte delle PMI sostenute dal progetto

Settore (o settori) economico interessato: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Patrick Sullivan
Welsh Development Agency
Plas Glyndwr
Kingsway
Cardiff
United Kingdom

Helen Usher
Welsh European Funding Office
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash
CF45 4ER
United Kingdom

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2004/C 34/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 41/02

Stato membro: Italia

Regione: Piemonte

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva relativa alla formazione continua — legge 236/93 — piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali — anno 2002

Base giuridica: Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 76-5853 del 15.4.2002

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 12 584 655,43 EUR (24 367 290 770 ITL)

Intensità massima dell'aiuto: In coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 68/2001 le intensità massime di aiuto sono quelle indicate all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento citato.

L'aiuto, quantificato nell'ipotesi di completa e regolare realizzazione del corso, è erogato sotto forma di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative, in relazione all'attività effettivamente svolta ed entro i limiti delle intensità massime indicate di seguito:

Grandi imprese	Formazione specifica	Formazione generale
Zone non assistite	25	50
Zone assistite ex art. 87.3 c)	30	55
PMI	Formazione specifica	Formazione generale
Zone non assistite	35	70
Zone assistite ex art. 87.3 c)	40	75

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, come individuati all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 68/2001

Data di applicazione: 12 giugno 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Fino al dicembre 2003

Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti riguarda sia la formazione generale che la formazione specifica. In coerenza con quanto indicato dal regolamento (CE) n. 68/2001, art. 2, lettera e)

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori; Tutti i servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Piemonte
 Direzione regionale alla formazione professionale — lavoro
 Settore attività formativa
 Via Magenta n. 12
 I-10128 Torino

Altre informazioni: Il totale del contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sulla presente direttiva non potrà in ogni caso superare la somma di 1 milione di EUR, pari a 1 936 270 000 ITL

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2004/C 34/09)

Data di adozione della decisione:	13.1.2004
Stato membro:	Spagna (Galizia)
N. dell'aiuto:	N 413/02
Titolo:	Aiuti allo sviluppo rurale
Obiettivo:	Realizzazione di programmi di sviluppo rurali simili a quelli previsti dall'iniziativa Leader+, senza finanziamento comunitario
Fondamento giuridico:	Resolución por la que se convocan ayudas a los programas de desarrollo rural de Galicia 2000-2006 y del programa AGADER con fondos de la Comunidad Autónoma
Stanziamiento:	51 447 407 EUR
Intensità o importo dell'aiuto:	Diversa a seconda degli aiuti
Durata:	Fino al 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3341 — Koch/Invista)**

(2004/C 34/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 21 gennaio 2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 304M3341. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3314 — Air Liquide/Messer Targets)

(2004/C 34/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 30 gennaio 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Air Liquide SA («Air Liquide», France) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo delle attività del gruppo Messer («Messer Group») in Germania e negli Stati Uniti («Messer Targets») mediante acquisto di elementi dell'attivo e trasferimento di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Air Liquide: gas industriali e attività correlate, ingegneria, apparecchi ed impianti per saldatura e taglio, servizi correlati con tali prodotti;
- Messer Targets: gas industriali e prodotti e servizi correlati;
- Messer Group: gas industriali e prodotti e servizi correlati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3314 — Air Liquide/Messer Targets, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2768 — Generali/Banca Intesa/JV)**

(2004/C 34/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 15 dicembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CIT» della base dati Celex, documento n. 303M2768. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol

(2004/C 34/13)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol, quale figura nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 ⁽²⁾ («statuto del personale»), in particolare per migliorare la politica in materia di missioni.

(2) Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, stabilire le norme dettagliate applicabili ai dipendenti dell'Europol e le successive modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

1) all'articolo 56 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. L'Europol può, previa consultazione del comitato del personale, contrarre un'assicurazione malattia complementare che sarà obbligatoria per tutti gli agenti. Il contributo da versare a titolo della suddetta assicurazione è interamente a carico dell'agente.»;

2) l'articolo 9 dell'allegato 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. L'agente che viaggia munito dell'autorizzazione di missione ha diritto al rimborso delle spese di missione.

2. L'autorizzazione stabilisce la probabile durata della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera e sulle spese di trasporto e di alloggio che l'agente può ottenere.

3. Qualsiasi contributo, in natura o finanziario, ottenuto da terzi in relazione ad una missione viene dichiarato all'Europol dall'agente interessato. Tali contributi sono detratti dal rimborso cui l'agente avrebbe altrimenti diritto.

4. Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta norme particolareggiate sulle spese di missione e il relativo rimborso.»;

3) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 dell'allegato 5 sono abrogati;

4) gli articoli 15 e 16 dell'allegato 5 sono rinumerati come articoli 10 e 11.

Articolo 2

Il presente atto entra in vigore il primo giorno successivo alla sua adozione.

Articolo 3

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo del 27 novembre 2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dall'atto del 19 dicembre 2002 (GU C 24 del 31.1.2003, pag. 1).

Iniziative dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

(2004/C 34/14)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol⁽¹⁾ (in seguito denominato «statuto del personale»), in particolare l'articolo 44,

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto l'esame del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1) Nel corso dell'esame sopra menzionato, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dall'atto del 19 dicembre 2002 (GU C 24 del 31.1.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU ...

(2) La decisione del Consiglio del 5 giugno 2003⁽³⁾, concernente l'adeguamento delle retribuzioni del personale a decorrere dal 1° luglio 2002, non ha consentito di tenere correttamente conto dell'evoluzione delle retribuzioni nette dei funzionari francesi e di una correzione delle variazioni tendenziali del costo della vita nei Paesi Bassi.

(3) Tale esame sopra menzionato giustifica un aumento retributivo dello 0,9 % per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 1° luglio 2002.

(4) Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare gli stipendi di base e le indennità del personale dell'Europol in base all'esame,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

A decorrere dal 1° luglio 2002:

a) all'articolo 45 la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla seguente:

⁽³⁾ GU C 152 del 26.6.2003, pag. 7.

«

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14 208,61										
2	12 758,73										
3	8 757,14	8 983,32	9 209,51	9 453,08	9 696,66	9 951,81	10 205,82	10 473,77	10 743,45	11 027,62	11 308,88
4	7 626,24	7 829,23	8 029,31	8 240,99	8 452,68	8 675,95	8 896,32	9 131,21	9 366,07	9 612,56	9 859,04
5	6 283,69	6 448,96	6 611,34	6 785,33	6 959,32	7 144,90	7 327,58	7 521,86	7 713,25	7 916,22	8 119,21
6	5 384,79	5 526,85	5 668,95	5 819,74	5 967,60	6 124,20	6 280,79	6 446,07	6 611,34	6 785,33	6 959,32
7	4 488,76	4 607,65	4 723,63	4 848,32	4 973,01	5 103,50	5 233,99	5 373,18	5 509,46	5 654,45	5 799,43
8	3 816,02	3 917,52	4 016,10	4 123,39	4 227,77	4 337,98	4 448,17	4 567,06	4 683,04	4 807,73	4 929,51
9	3 363,67	3 453,56	3 543,46	3 636,23	3 729,03	3 827,62	3 926,21	4 030,60	4 132,12	4 242,29	4 349,58
10	2 917,11	2 995,42	3 070,80	3 151,98	3 230,29	3 317,27	3 404,26	3 494,16	3 581,14	3 676,85	3 769,63
11	2 827,24	2 902,62	2 975,10	3 053,40	3 131,69	3 215,78	3 296,97	3 383,97	3 470,96	3 563,76	3 653,63
12	2 244,39	2 305,27	2 363,25	2 424,16	2 485,06	2 551,75	2 618,45	2 688,04	2 754,72	2 827,24	2 899,72
13	1 928,30	1 980,50	2 029,80	2 084,91	2 137,10	2 195,08	2 250,18	2 311,06	2 369,08	2 432,87	2 493,75

»

- b) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo «948,37 EUR» è sostituito con «956,91 EUR»;
- c) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo «1 896,74 EUR» è sostituito con «1 913,81 EUR»;
- d) all'articolo 60, paragrafo 1, l'importo «252,90 EUR» è sostituito con «255,18 EUR»;
- e) nell'allegato 5, articolo 2, paragrafo 1, l'importo «264,39 EUR» è sostituito con «266,77 EUR»;
- f) nell'allegato 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo «11 495,40 EUR» è sostituito con «11 598,86 EUR»;
- g) nell'allegato 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo «2 586,47 EUR» è sostituito con «2 609,75 EUR»;
- h) nell'allegato 5, articolo 3, paragrafo 2, l'importo «15 518,79 EUR» è sostituito con «15 658,46 EUR»;
- i) nell'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «1 149,54 EUR» è sostituito con «1 159,89 EUR»;
- j) nell'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «862,17 EUR» è sostituito con «869,93 EUR»;
- k) nell'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «574,76 EUR» è sostituito con «579,93 EUR»;
- l) nell'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «459,81 EUR» è sostituito con «463,95 EUR»;
- m) nell'allegato 5, articolo 3, paragrafo 3, l'importo «1 622,23 EUR» è sostituito con «1 636,83 EUR»;
- n) nell'allegato 5, articolo 5, paragrafo 3 l'importo «2 162,98 EUR» è sostituito con «2 182,45 EUR»;
- o) nell'allegato 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo «2 703,72 EUR» è sostituito con «2 728,05 EUR».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il Presidente

Iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol

(2004/C 34/15)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol⁽¹⁾ (in seguito denominato «statuto del personale»), in particolare l'articolo 44,

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto l'esame del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1) Nel corso dell'esame sopra menzionato, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo

della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.

(2) Tale esame sopra menzionato giustifica un aumento retributivo del 3,1 % per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 1° luglio 2003.

(3) Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare gli stipendi di base e le indennità del personale dell'Europol in base all'esame,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

1. A decorrere dal 1° luglio 2003:

- a) all'articolo 45 la tabella degli stipendi base mensili sostituita dalla seguente:

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dall'atto del 19 dicembre 2002 (GU C 24 del 31.1.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU ...

«

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14 649,08										
2	13 154,25										
3	9 028,61	9 261,80	9 495,00	9 746,13	9 997,26	10 260,32	10 522,20	10 798,46	11 076,50	11 369,48	11 659,46
4	7 862,65	8 071,94	8 278,22	8 496,46	8 714,71	8 944,90	9 172,11	9 414,28	9 656,42	9 910,55	10 164,67
5	6 478,48	6 648,88	6 816,29	6 995,68	7 175,06	7 366,39	7 554,73	7 755,04	7 952,36	8 161,62	8 370,91
6	5 551,72	5 698,18	5 844,69	6 000,15	6 152,60	6 314,05	6 475,49	6 645,90	6 816,29	6 995,68	7 175,06
7	4 627,91	4 750,49	4 870,06	4 998,62	5 127,17	5 261,71	5 396,24	5 539,75	5 680,25	5 829,74	5 979,21
8	3 934,32	4 038,96	4 140,60	4 251,22	4 358,83	4 472,46	4 586,06	4 708,64	4 828,21	4 956,77	5 082,32
9	3 467,94	3 560,62	3 653,31	3 748,95	3 844,63	3 946,28	4 047,92	4 155,55	4 260,22	4 373,80	4 484,42
10	3 007,54	3 088,28	3 165,99	3 249,69	3 330,43	3 420,11	3 509,79	3 602,48	3 692,16	3 790,83	3 886,49
11	2 914,88	2 992,60	3 067,33	3 148,06	3 228,77	3 315,47	3 399,18	3 488,87	3 578,56	3 674,24	3 766,89
12	2 313,97	2 376,73	2 436,51	2 499,31	2 562,10	2 630,85	2 699,62	2 771,37	2 840,12	2 914,88	2 989,61
13	1 988,08	2 041,90	2 092,72	2 149,54	2 203,35	2 263,13	2 319,94	2 382,70	2 442,52	2 508,29	2 571,06

»

b) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo «956,91 EUR» è sostituito con «986,57 EUR»;

c) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo «1 913,81 EUR» è sostituito con «1 973,14 EUR»;

d) all'articolo 60, paragrafo 1, l'importo «255,18 EUR» è sostituito con «263,09 EUR»;

e) nell'allegato 5, articolo 2, paragrafo 1, l'importo «266,77 EUR» è sostituito con «275,04 EUR»;

f) nell'allegato 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo «11 598,86 EUR» è sostituito con «11 958,42 EUR»;

g) nell'allegato 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo «2 609,75 EUR» è sostituito con «2 690,65 EUR»;

h) nell'allegato 5, articolo 3, paragrafo 2, l'importo «15 658,46 EUR» è sostituito con «16 143,87 EUR»;

i) nell'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «1 159,89 EUR» è sostituito con «1 195,85 EUR»;

j) nell'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «869,93 EUR» è sostituito con «896,90 EUR»;

k) nell'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «579,93 EUR» è sostituito con «597,91 EUR»;

l) nell'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «463,95 EUR» è sostituito con «478,33 EUR»;

m) nell'allegato 5, articolo 3, paragrafo 3, l'importo «1 636,83 EUR» è sostituito con «1 687,57 EUR»;

n) nell'allegato 5, articolo 5, paragrafo 3 l'importo «2 182,45 EUR» è sostituito con «2 250,11 EUR»;

o) nell'allegato 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo «2 728,05 EUR» è sostituito con «2 812,62 EUR».

2. A decorrere dalla data in cui la presente decisione ha effetto:

— nell'allegato 5, articolo 7, paragrafo 3, l'importo «0,24 EUR» è sostituito da «0,25 EUR».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente

Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere

(2004/C 34/16)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi,

visto il parere del Parlamento europeo,

vista la risoluzione del Consiglio, del 27 maggio 1999, sulla lotta contro la criminalità organizzata con interventi estesi a determinate rotte ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Si stima che annualmente siano commessi 1,2 milioni di furti di autoveicoli negli Stati membri dell'Unione europea.
- (2) Tali furti comportano un danno considerevole, valutabile in almeno 15 miliardi di euro l'anno.
- (3) Gran parte di tali veicoli, secondo le stime il 30-40 %, vengono rubati dalla criminalità organizzata, che li modifica e li esporta verso altri Stati all'interno e all'esterno dell'Unione europea.
- (4) Oltre ad un danno materiale, ne deriva anche un grave danno per il senso di giustizia e di sicurezza dei cittadini. La criminalità connessa con i veicoli può accompagnarsi a forme gravi di violenza.
- (5) Ciò rende più difficile il raggiungimento dell'obiettivo, previsto dall'articolo 29 del trattato, di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (6) La criminalità connessa con i veicoli può inoltre avere collegamenti, a livello internazionale, con altre forme di criminalità quali il traffico di stupefacenti o di armi e la tratta degli esseri umani.
- (7) A livello di polizia e giudiziario la lotta alla criminalità connessa con i veicoli è di competenza degli Stati membri.
- (8) Al fine di affrontare gli aspetti transfrontalieri di questa forma di criminalità è tuttavia opportuno pervenire ad un approccio comune nel cui ambito — se possibile e necessario — gli Stati membri e le autorità incaricate dell'applicazione della legge dell'Unione europea si assistano reciprocamente.
- (9) Rivestono importanza, in particolare, la cooperazione tra i servizi di polizia, la dogana e gli uffici della motorizzazione nonché la comunicazione di informazioni alle parti interessate.

(10) Anche la cooperazione con l'Europol è importante, visto che quest'ultima è in grado di fornire analisi e relazioni in materia.

(11) La CEPOL offre ai servizi di polizia degli Stati membri, nel quadro della rete elettronica europea di formazione della polizia (European Police Learning Network — EPLN), una funzione di libreria riguardante la criminalità connessa con i veicoli per accedere a informazioni e a conoscenze specialistiche. L'EPLN offre inoltre la possibilità di scambiare conoscenze ed esperienze attraverso la funzione di discussione.

(12) L'aumento del numero di Stati membri aderenti al trattato relativo a un sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) del 29 giugno 2000 rafforzerà la lotta contro la criminalità connessa con i veicoli.

(13) Dovrà essere adottata una serie di misure specifiche per poter lottare efficacemente contro la criminalità connessa con i veicoli avente dimensione internazionale,

DECIDE,

Articolo 1

Definizione

Ai fini dell'applicazione della presente decisione s'intende per «veicolo» qualsiasi veicolo a motore di cilindrata superiore a 50 cc nonché i rimorchi e le roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg.

Articolo 2

Obiettivo

1. Obiettivo della presente decisione è giungere a un approccio comune e a una cooperazione all'interno dell'Unione europea finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

2. Particolare attenzione è prestata al collegamento tra il furto di veicoli e il loro commercio illecito, da un lato, e altre forme di criminalità quali il traffico di stupefacenti, di armi e la tratta degli esseri umani, dall'altro.

Articolo 3

Cooperazione tra le autorità nazionali competenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità nazionali competenti (polizia, dogana e ufficio della motorizzazione), al fine di combattere contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli, anche attraverso accordi di cooperazione.

⁽¹⁾ GU C 162 del 9.6.1999, pag. 1.

Particolare attenzione è prestata al controllo delle esportazioni di merci, tenuto conto delle rispettive competenze.

Articolo 4

Cooperazione tra le autorità competenti e il settore privato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per organizzare consultazioni periodiche tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, gli uffici della motorizzazione ed il settore privato (quali i gestori di registri privati di veicoli scomparsi, il settore assicurativo e quello automobilistico) al fine di coordinare le informazioni e le attività di ciascuno in questo settore, preferibilmente attraverso una piattaforma di consultazione permanente.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle procedure da seguire per il rimpatrio di un veicolo dissequestrato dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Articolo 5

Punti di contatto in materia di criminalità connessa con i veicoli

1. Entro tre mesi dalla data a partire dalla quale la presente decisione ha effetto, gli Stati membri designano, all'interno delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, un punto di contatto responsabile della lotta contro la criminalità connessa con i veicoli.

2. Gli Stati membri autorizzano i punti di contatto a scambiare esperienze, conoscenze specialistiche ed informazioni generali e tecniche sulla criminalità connessa con i veicoli, in base alla legislazione vigente.

3. Le informazioni riguardanti i punti di contatto nazionali designati, comprese le successive modifiche, sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio che le pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Segnalazione di veicoli rubati e di carte di circolazione in bianco

1. Le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri provvedono, ogni qualvolta sia stato denunciato il furto di un veicolo, a inserire immediatamente una segnalazione per il veicolo in questione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e, se possibile, nell'apposito sistema di ricerca automatica di veicoli rubati (ASF/Stolen Motor Vehicle) dell'Interpol.

2. Lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione nell'archivio di ricerca procede immediatamente al ritiro di detta segnalazione non appena viene meno il motivo della medesima o non appena il proprietario del veicolo abbia ritirato la denuncia di furto.

3. Le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri provvedono, in seguito alla denuncia di furto di

carte di circolazione in bianco, a segnalarlo immediatamente nel SIS.

Articolo 7

Immatricolazione

1. Le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'ufficio della motorizzazione adottano le misure necessarie per prevenire l'uso fraudolento e il furto di documenti di immatricolazione di veicoli.

2. All'atto della (re-)immatricolazione di un veicolo, gli uffici nazionali della motorizzazione consultano, in cooperazione con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, il registro dei veicoli del paese di prima immatricolazione nonché gli archivi di ricerca internazionali di veicoli rubati di cui all'articolo 6.

3. Al fine di prevenire la (re-)immatricolazione di un veicolo rubato, vengono conclusi accordi a livello nazionale sulla consultazione o l'interconnessione dei sistemi di registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 nonché sulla verifica dell'identità del veicolo.

Articolo 8

Prevenzione dell'uso fraudolento di carte di circolazione

1. Al fine di prevenire l'uso fraudolento di carte di circolazione, l'autorità incaricata dell'applicazione della legge ritira, se possibile, la carta di circolazione del proprietario o del possessore del veicolo dopo che quest'ultimo ha subito gravi danni in seguito ad una collisione (perdita totale).

2. Si procede inoltre al ritiro se nel corso di un controllo da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge sorge il sospetto che siano state alterate le caratteristiche d'identità del veicolo.

3. La carta di circolazione è restituita solo previo controllo e verifica positiva dell'identità del veicolo.

Articolo 9

Europol

Nell'ambito del mandato e della missione dell'Europol, le autorità incaricate dell'applicazione della legge informano l'Europol sui (gruppi di) responsabili di atti di criminalità connessa con i veicoli.

Articolo 10

Formazione e sviluppo di competenze specialistiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli istituti nazionali di formazione per la polizia e la dogana promuovano, nel loro piano di studi, la formazione specialistica nel settore della prevenzione e dell'investigazione dei furti di veicoli.

*Articolo 11***Riunione dei punti di contatto e relazione annuale al Consiglio**

I punti di contatto competenti per la criminalità connessa con i veicoli si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. L'Europol è invitata a partecipare a tali riunioni. La presidenza presenta al Consiglio una relazione sui progressi compiuti riguardo alla cooperazione di polizia a livello pratico.

*Articolo 12***Accordi con paesi terzi**

1. Nei futuri accordi di cooperazione o di partenariato tra l'Unione europea e i paesi terzi è inserita, se possibile, una disposizione relativa alla criminalità connessa con i veicoli e più in particolare alla verifica dei veicoli all'atto dell'immatricolazione nel paese terzo qualora si tratti di veicoli provenienti da uno degli Stati membri.

2. In seguito alla richiesta di verifica di veicoli presentata da uno Stato terzo, lo Stato membro interessato consulta la se-

zione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen e il proprio ufficio della motorizzazione.

*Articolo 13***Clausola di riesame**

L'attuazione della presente decisione è oggetto di riesame 3 anni dopo che la presente decisione ha effetto.

*Articolo 14***Presa di effetto**

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Consiglio

Il Presidente
